



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 07/11/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 18 ottobre 2013. n. 58

Aggiornamento, per modifica non sostanziale dell'impianto, della Determinazione Dirigenziale n. 359/2010 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti - rilasciati a "DE CRISTOFARO Srl" con stabilimento in Lucera alla C. da MONTARATRO SP 109 - KM 28 con codice attività IPPC 5.3 - All. VIII al D.Lgs. 152/06. Fascicolo 16MOD2.

L'anno 2013 addì 18 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio
Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore del Gestore “DE CRISTOFARO SRL” - stabilimento in Lucera alla C.da MONTARATRO SP 109 - KM 28 con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia;

Visto l’aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore del Gestore “DE CRISTOFARO SRL” - stabilimento in Lucera alla C.da MONTARATRO SP 109 - KM 28 con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 14 Agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto,

come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali." disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota prot. n. 235/13/GDC del 22/03/2013, acquisita al prot. 1411 del 27/03/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore "DE CRISTOFARO SRL" comunicava le modifiche progettate dell'impianto per la successiva valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale da parte dell'Autorità competente producendo la seguente documentazione:

1. Relazione tecnica con illustrazione della modifica da attuare;
2. Planimetria generale con adeguamenti - rev. 06 del 18/03/2013;
3. Schema di flusso/funzionale generale dell'impianto.

- Con nota prot. n. 1662 del 15/04/2013, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti chiedeva all'Ufficio VIA della Provincia di Foggia il parere endoprocedimentale ai sensi della DGR 648/2011.

Considerato che:

- La Provincia di Foggia ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di carattere favorevole, previsto dalla DGRP 648/2011, con nota prot. n. 47847 del 14/06/2013, acquisita al prot. n. 3063 del 11/07/2013 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti;

- Per lo stabilimento "DE CRISTOFARO SRL" ubicato in Lucera alla C.da MONTARATRO SP 109 - KM 28 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010;

- Per lo stabilimento "DE CRISTOFARO SRL" ubicato in Lucera alla C.da MONTARATRO SP 109 - KM 28 è stato rilasciato il provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 14 Agosto 2012;

- La modifica proposta dal Gestore, complessivamente consiste in:

- A. Introduzione trattamenti opzionali di separazione mediante evaporazione - introduzione impianto osmosi ad alta pressione (Osmosi marina);
- B. Introduzione di nuovi CER di rifiuti non pericolosi.

La modifica (secondo la relazione tecnica prodotta dal Gestore) riguarda l'introduzione, nella linea di trattamento liquidi - linea A, di un impianto ad osmosi ad alta pressione dalla capacità di 15 m³/h e due impianti di evaporazione dalla capacità individuale pari a 2 m³/giorno.

Per il funzionamento delle nuove linee saranno installati i seguenti serbatoi:

- n° 2 serbatoi da mc 680 ciascuno per stoccaggio e rilancio;
- n° 2 serbatoi da mc 95 ciascuno per stoccaggio e rilancio;
- n° 2 fosse di scarico da mc 35 ciascuno per operazioni di carico;
- n° 2 serbatoi da mc 4,5 ciascuno per operazioni di rilancio;
- n° 3 serbatoi da mc 15 ciascuno per stoccaggio chemicals.

I serbatoi di stoccaggio e di rilancio saranno posti all'interno di un bacino unico di capacità pari a 912 mc

e quindi maggiore del 110% del serbatoio più grande e superiore ad 1/3 della somma di tutti i serbatoi. L'impianto di osmosi ad alta pressione, assieme alla linea di evaporazione sarà realizzato in una nuova "isola" coperta e munita di canaletta perimetrale per recuperare eventuali tracimazioni previo accumulo in fossa di raccolta.

Inoltre sarà realizzata una griglia di raccolta perimetrale munita di pozzo di raccolta per poter convogliare eventuali sversamenti provenienti dalle linee impiantistiche.

Gli sfiati dei serbatoi saranno collettati alla linea di trattamento aria (scrubber), punto di emissione E2, già presente in grado di funzionare al pari dell'attuale configurazione senza aggravio.

Le acque meteoriche della copertura saranno convogliate al sistema di trattamento di 2° pioggia che risulta essere adeguatamente dimensionato.

L'impianto di evaporazione avrà alimentazione elettrica e non presenta alcun punto di emissione.

I nuovi codici CER sono:

Linea trattamento liquidi - Linea A

- 19 05 99 - Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi provenienti dal processo di trattamento aerobico di rifiuti) - (SF. Liquido / fango pompabile).

Linea trattamento - Linea C

- 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (SF. Solido);

- 17 05 06 - Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05* (SF. Solido / fango palabile).

La modifica proposta risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- Non sono previste modifiche del processo produttivo che comportino un aumento quantitativo della capacità di trattamento dell'impianto già autorizzata;

- Rimangono invariati i limiti prestazionali dell'impianto di trattamento con particolare riferimento ai limiti dello scarico SC1 nel corpo ricettore finale;

- Rimane invariato il quadro emissivo in atmosfera, di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia, in termini di portate e concentrazioni massime;

- La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

A. Introduzione trattamento con impianto osmosi ad alta pressione e trattamento tramite evaporatore nella linea di trattamento liquidi - linea A (STADIO ATTIVABILE IN MANIERA OPZIONALE);

B. Introduzione di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi, ed in particolare:

Linea trattamento liquidi - Linea A

- 19 05 99 - Rifiuti non specificati altrimenti (rifiuti liquidi provenienti dal processo di trattamento aerobico di rifiuti) - (SF. Liquido / fango pompabile)

Linea trattamento - Linea C

- 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (SF. Solido);

- 17 05 06 - Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05* (SF. Solido / fango palabile).

di stabilire che:

- il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, con particolare riferimento a quelli di natura edilizio/urbanistica, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle modifiche;

- il Gestore è tenuto a garantire una continua pulizia delle membrane dell'impianto ad osmosi ad alta pressione;

- il Gestore è tenuto a garantire, all'impianto di evaporazione, costanti interventi di manutenzione per evitare la formazione di incrostazioni, intasamenti e fenomeni di corrosione che ostacolano la trasmissione di calore al liquido, riducendo l'efficienza energetica;

- il Gestore è tenuto prima di dare attuazione alle modifiche previste dal presente aggiornamento AIA, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e smi, a dare comunicazione alla Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e ad ARPA Puglia - DAP Foggia;

- ARPA Puglia - DAP Foggia è tenuta, prima dell'entrata in esercizio delle modifiche impiantistiche di cui al presente provvedimento, a verificare il quadro emissivo in atmosfera al fine di valutare l'effettiva invarianza dichiarata dal Gestore rispetto al precedente assetto;

- il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 14 Agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale;

- i rifiuti, per cui è autorizzata l'attività di trattamento, sono quelli esclusivamente non pericolosi contraddistinti dai codici CER elencati nell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia e i rifiuti non pericolosi di cui ai codici CER 19 05 99; CER 17 01 07; CER 17 05 06 che si autorizzano con la presente;

- per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della

DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “DE CRISTOFARO SRL” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all’istruttoria e ai controlli;

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 359 del 19 luglio 2010 del Servizio Ecologia e dalla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 14 Agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale, non in contrasto con la presente.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “DE CRISTOFARO SRL” con stabilimento in Lucera alla C. da MONTARATRO SP 109 - KM 28;

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Lucera, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta Professionalità Aia
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e
Grandi Impianti
Dott. Giuseppe Maestri
